



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

-----  
*Comitato di Sicurezza Finanziaria*

COMUNICATO DEL 22 MAGGIO 2014

Ad integrazione della comunicazione agli operatori del 19 Maggio 2011, si ritiene di precisare quanto segue in relazione all'art. 5, comma 4, del Reg. UE 2 marzo 2011 n. 204/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, ai sensi del quale *“Tutti i fondi e le risorse economiche che il 16 settembre 2011 appartenevano a o erano posseduti, detenuti o controllati da: a) Libyan Investment Authority; e b) Libyan Africa Investment Portfolio, e che in tale data si trovavano al di fuori della Libia rimangono congelati”*.

Le quote azionarie detenute alla data del 16 settembre 2011 nonché quelle derivanti dalle stesse sono congelate.

Gli eventuali interessi, dividendi o altri redditi generati dalle medesime partecipazioni azionarie, ivi inclusa l'ipotesi di aumento di capitale, sono anch'essi soggetti alle misure di congelamento di cui al Reg. UE 204/2011.